TESTO UNICO RIGUARDANTI LA PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGI DECRETI

Art. 7

Legge 23 giugno 1854, n. 1731, articoli 4, 6, 7; regolamento 30 giugno 1854, art. 12; regolamento 28 novembre 1909, n. 810, articoli 1, 8, 9 e 11

Nella raccolta ufficiale si inseriscono e si pubblicano le leggi e i decreti Reali, con aggiunta, per questi ultimi, la menzione della loro registrazione alla Corte dei conti. Sono inseriti e pubblicati per esteso: 1° tutte le leggi; 2° i decreti Reali necessari per l'esecuzione delle leggi, o la cui integrale conoscenza interessi la generalita' dei cittadini. I decreti che non presentino tale interesse, vengono inseriti e pubblicati per sunto o estratto. Sono in ogni caso esclusi dalla raccolta: i decreti che riguardino enti o persone singole, in guisa che basti darne diretta comunicazione agli interessati; e inoltre quelli la cui pubblicita' potrebbe nuocere agli interessi dello Stato. Quando si tratti di un codice puo' pubblicarsi nella raccolta ufficiale la sola legge di approvazione di esso, e formare del codice un volume separato.

Versione in vigore dal 13 novembre 1931, non più in vigore dal 17 marzo 1985 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti
Estremi	Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-la-promulgazione-e-pubblicazione-delle-leggi/art-7-legge-23-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

giugno-1854-n-1731-articoli-4-6-7-regolamento-30-giugno-1854/versione/0